

PIA OPERA

"GIUSEPPE GALEAZZO MARCHIORI"

LENDINARA

STATUTO

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.001 del 24/03/2012

Approvato con Decreto Dirigente Regionale Veneto n. 481 del 19/12/2012

(Acquisito in atti al Prot.n.001 del 07/01/2013)

Per Copia Conforme

All'originale

Lendinara, li 10 gennaio 2013

L'Incaricato Amministrativo
Massimo Mandruzzato



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo Mandruzzato".

ART. 1 - ORIGINE

La PIA OPERA GIUSEPPE GALEAZZO MARCHIORI è costituita in Lendinara nel 1942.

La signora Giuseppina Colleoni ved. Marchiori, al fine della costituzione della Pia Opera in Ente morale, dotò l'istituto di patrimonio immobiliare, con donazioni risultanti da atti 12 marzo 1947 n.22196 di Repertorio del notaio Cesare Laurenti di Lendinara, 23 dicembre 1946 n. 1392 di Repertorio del Notaio Ponzetti.

La PIA OPERA è stata eretta in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1950.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA E SEDE

La Pia Opera Giuseppe Galeazzo Marchiori è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.

L'Ipab ha sede legale in Lendinara (RO).

ART. 3 – SCOPI

L'Ipab ha lo scopo di accogliere, mantenere, educare coi principi della religione cattolica, fanciulli di entrambi i sessi che abbiano un'età compresa dai 3 ai 14 anni, orfani di uno o entrambi i genitori, o abbandonati o comunque bisognosi di assistenza o di ricovero anche temporaneo.

Inoltre possono essere svolte attività di sostegno e accoglienza nello svolgimento di attività educativo-formative a supporto dell'attività strettamente scolastica.

Nei casi di particolare bisogno economico, l'Ipab può erogare il servizio a titolo gratuito, nei limiti dei mezzi disponibili; viene deciso dall'Amministrazione dell'Ente, anche su proposta dei Comuni, dell'Azienda ULSS e di altro Ente pubblico che si occupa della tutela dei minori.

Non è ammessa diversità di trattamento tra i bambini accolti.

Relativamente ai bambini ospitati, fatta eccezione per i ricoveri gratuiti, l'Amministrazione stabilisce la retta da determinarsi con apposito provvedimento.

ART. 4 – PATRIMONIO

La Pia Opera provvede al proprio scopo con le rendite patrimoniali e con le rette pagate.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 - ORGANI DELL'IPAB

Sono organi dell'Ipab:

- a) di governo ed indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
- b) di gestione:
 - il Direttore
- c) di controllo:
 - il Revisore dei Conti

ART. 6 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui l'Arciprete pro tempore del Duomo di S. Sofia di Lendinara fa parte di diritto.

Gli altri quattro componenti sono nominati rispettivamente: uno dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Adria-Rovigo, uno dall' Arciprete del Duomo di S. Sofia di Lendinara, uno dall'Arciprete pro tempore della Parrocchia di S. Biagio di Lendinara ed uno dal Comune di Lendinara, scelto fra le persone estranee alla Giunta e al Consiglio comunali.

Tutti i componenti durano in carica cinque anni e, tranne quello di diritto, possono essere riconfermati senza interruzione.

Non è previsto il potere di revoca dei Consiglieri da parte del soggetto cui spetta l'effettuazione delle nomine.

La nomina dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità ed incompatibilità prevista dall'art. 11 e seguenti della legge n. 6972/1890 ed altre norme di legge.

ART. 7 – I CONSIGLIERI

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

La qualità di Consigliere si perde, oltre che per l'eventualità di cui al comma precedente, anche per dimissioni o per il verificarsi di una condizione di incompatibilità.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e dall'Ipab comunicate all'organismo cui compete rispettivamente la nomina del sostituto.

Il Consigliere nominato in sostituzione di un altro decaduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale viene a far parte.

ART. 8 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ipab.

Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche;
- l'approvazione dei regolamenti;
- l'adozione della dotazione organica del personale dipendente;
- l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
- l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
- la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- l'affidamento del servizio di tesoreria;
- l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
- l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- la nomina del Direttore;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni;
- l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
- la determinazione delle rette;
- le decisioni relative ai ricorsi e alle azioni giudiziarie.

L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli Consiglieri avranno libero accesso nell'ambito del loro mandato.

Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

ART. 9 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo ogni anno entro i mesi di maggio e di settembre, ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per la approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni del medesimo; le altre ogni qual volta lo richieda un motivo

urgente, sia per invito del Presidente, sia per la domanda sottoscritta da almeno due componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto dalla legge.

Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Il voto è segreto quando si trattano questioni concernenti persone.

La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

I processi verbali sono stesi dal Segretario incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Dovranno essere firmati da tutti gli intervenuti.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, all'interno del proprio seno e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Ipab di fronte a terzi e in giudizio, e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Cura, anche avvalendosi dell'opera dei Consiglieri delegati per specifiche materie, il buon andamento dell'Istituto e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo poi conferma da parte del Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro trenta giorni.

Nel rispetto della volontà della fondatrice della Pia Opera, il Vice Presidente è di diritto l'Arciprete pro tempore del Duomo di S. Sofia di Lendinara.

ART. 14 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità, compenso.

Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Al Direttore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Al Direttore sono attribuite le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi della Legge n. 6972/1890 e del Regolamento alla Legge n. 99/1891; egli redige i verbali delle sedute del Consiglio medesimo e li sottoscrive.

Il Direttore dirige e coordina la struttura operativa dell'Ipab, collaborando con il Presidente e i Consiglieri, ai quali risponde dei risultati dell'attività svolta.

Il Direttore, nei limiti delle competenze attribuite, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.

ART. 15 – REVISIONE CONTABILE

L'Ipab è soggetta alla revisione contabile da parte di un Revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, che rimane in carica 5 anni.

ART. 16 - ALBO DELL'IPAB

L'Ipab applica ai propri atti, secondo quanto previsto dalla legge, il principio di trasparenza e pubblicità, in particolare individuando presso la propria sede uno spazio da destinare ad Albo.

Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

